

Causa T-26/89

Henri de Compte contro Parlamento europeo

« Dipendenti — Regime disciplinare —
Sanzione di retrocessione di grado »

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 17 ottobre 1991 785

Massime della sentenza

- 1. Dipendenti — Regime disciplinare — Avvio di una procedura disciplinare — Termine di prescrizione — Assenza — Esistenza di un termine per lo scarico da dare ai contabili — Influenza*
(Statuto del personale, artt. 86-89; allegato IX; regolamento finanziario, art. 72)
- 2. Dipendenti — Regime disciplinare — Procedimento disciplinare — Riapertura dopo annullamento giudiziario della sanzione per vizio di procedura. Ripresa del procedimento allo stadio del verificarsi del vizio*
(Statuto del personale, allegato IX)
- 3. Dipendenti — Regime disciplinare — Procedimento dinanzi alla commissione di disciplina — Termini fissati dall'art. 7 dell'allegato IX — Obbligo dell'amministrazione di agire entro un termine ragionevole — Inosservanza — Conseguenze*
(Statuto del personale, allegato IX, art. 7)
- 4. Dipendenti — Regime disciplinare — Procedimento disciplinare — Inapplicabilità dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*
(Statuto del personale, allegato IX)

5. *Dipendenti — Regime disciplinare — Procedimento dinanzi alla commissione di disciplina — Comunicazione integrale del fascicolo dell'interessato — Assenza di obbligo in mancanza di una domanda dell'interessato*
(Statuto del personale, allegato IX, artt. 2 e 7, primo comma)
6. *Bilancio delle Comunità europee — Esecuzione — Amministrazione degli anticipi — Gestione — Responsabilità rispettive del contabile e dell'amministratore degli anticipi — Distinzione*
(Regolamento finanziario, artt. 17, terzo comma, 20, 49, 63 e 70)
7. *Dipendenti — Regime disciplinare — Sanzione — Legittimità — Decisione presa a seguito di un procedimento esperito nei confronti di un altro dipendente — Ininfluenza*
(Statuto del personale, art. 86)
8. *Dipendenti — Regime disciplinare — Sanzione — Potere discrezionale dell'autorità che ha il potere di nomina — Sindacato giurisdizionale — Portata — Limiti*
(Statuto del personale, artt. 86-89)

1. Lo Statuto, regolamentando, agli artt. 86-89 e all'allegato IX, il regime disciplinare applicabile ai dipendenti, non prevede nessun termine di prescrizione circa l'apertura di un procedimento disciplinare. Orbene, un termine di prescrizione, onde adempiere la sua funzione di garantire la certezza del diritto, dev'essere fissato in precedenza dal legislatore comunitario.

In assenza di un siffatto termine nello Statuto, non potrebbe ammettersi che la scadenza del termine previsto all'art. 72 del regolamento finanziario per il rilascio dello scarico di gestione ai contabili possa comportare la prescrizione di qualsiasi azione disciplinare contro questi ultimi. Infatti, il procedimento disciplinare, che è autonomo rispetto agli altri procedimenti amministrativi, ha per obiettivo la tutela dell'ordinamento interno della funzione pubblica, mentre il rilascio dello scarico di gestione, previsto all'art. 72 del regolamento finanziario, tende a stabilire un controllo dell'esattezza e della regola-

rità dei conti e, più in particolare, del rendimento e della verifica degli stessi, affinché sia posto un termine all'incertezza gravante sulla responsabilità che incombe al contabile interessato per un determinato esercizio.

Tale autonomia dei due procedimenti non vieta però che, nel merito, non possa tenersi conto, nell'ambito del procedimento disciplinare, degli accertamenti compiuti e delle valutazioni espresse nella decisione sullo scarico di gestione.

2. Quando, a seguito dell'annullamento da parte del giudice di una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina con cui viene inflitta una sanzione disciplinare a un dipendente, per un vizio di forma che ha inficiato il procedimento disciplinare, l'autorità stessa riapre il procedimento disciplinare, tale riapertura non deve considerarsi quale nuovo defe-

rimento agli organi competenti, ma come ripristino del procedimento a partire dallo stadio in cui il vizio di forma accertato dal giudice era intervenuto.

3. Anche se i termini previsti all'art. 7 dell'allegato IX dello Statuto per l'emanazione del parere motivato della commissione di disciplina e per l'adozione della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina non sono perentori, essi sanciscono però una regola di buona amministrazione il cui scopo è quello di evitare, nell'interesse sia dell'amministrazione che dei dipendenti, un ritardo ingiustificato nell'adottare la decisione che pone termine al procedimento disciplinare. Pertanto, le autorità disciplinari hanno l'obbligo di condurre con diligenza il procedimento disciplinare e di agire in modo che ogni atto di tale procedimento intervenga in un termine ragionevole rispetto all'atto che lo precede. Il mancato rispetto di detto termine — il quale può esse valutato esclusivamente in funzione delle circostanze proprie al caso di specie — non solo può far sorgere la responsabilità dell'istituzione, ma può altresì comportare la nullità dell'atto adottato fuori termine.

4. L'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo non si applica nel campo propriamente disciplinare della funzione pubblica, dato che un procedimento disciplinare non appartiene alla « materia penale » di cui a tale articolo.

5. Risulta dagli artt. 2 e 7, primo comma, dell'allegato IX dello Statuto che il di-

pendente incolpato e i suoi difensori possono prendere conoscenza, in tempo utile per presentare le loro osservazioni, di tutti i dati di fatto sui quali la decisione disciplinare è basata. Cionondimeno, in mancanza di una domanda dell'interessato, nessun obbligo dell'autorità che ha il potere di nomina quanto alla trasmissione dell'intero fascicolo al dipendente di cui trattasi può essere dedotto dallo Statuto.

6. Le competenze e le responsabilità, rispettivamente del contabile e dell'amministratore delle anticipazioni, per quanto riguarda la gestione di una cassa di anticipazioni, sono definite in particolare dagli artt. 17, terzo comma, 20, 49, 63 e 70 del regolamento finanziario nonché dagli articoli pertinenti delle modalità di esecuzione di tale regolamento. Conformemente a tali disposizioni, la costituzione e, conseguentemente, la modifica di una cassa di anticipazioni sono oggetto di una decisione delle autorità di bilancio. L'amministratore delle anticipazioni tiene la contabilità dei fondi della cassa e delle spese effettuate secondo le istruzioni del contabile, nei confronti del quale egli è responsabile dell'esecuzione dei pagamenti. Il ruolo del contabile, che consiste nel provvedere alle riscossioni ed ai pagamenti dell'istituzione, non si limita, in questa materia, a dare istruzioni. Egli deve procedere, in linea generale, sul posto e all'improvviso, alla verifica dell'esistenza dei fondi affidati all'amministratore delle anticipazioni e alla tenuta della contabilità.

Da tale suddivisione delle responsabilità tra il contabile e l'amministratore delle anticipazioni discende che quest'ultimo assume, in prima persona, la responsabi-

lità della gestione della cassa anticipazioni e che egli può esserne liberato soltanto qualora abbia ricevuto istruzioni contrarie dal contabile. Il contabile è invece corresponsabile se, informato delle eventuali irregolarità, non adotta i provvedimenti del caso ovvero se si astiene dall'effettuare controlli, sia ordinari che straordinari, della contabilità della cassa di anticipazioni.

Ne discende altresì che la responsabilità per la produzione e la conservazione dei documenti giustificativi della cassa di anticipazioni incombe, in prima persona, all'amministratore delle anticipazioni, mentre il contabile, che ha l'obbligo di controllare la contabilità della cassa di anticipazioni e di dare istruzioni all'amministratore delle anticipazioni, diviene però corresponsabile a partire dal momento in cui omette di impartire le opportune istruzioni per la conservazione dei documenti stessi.

7. Dato, in primo luogo, che ogni procedimento disciplinare è autonomo e, in se-

condo luogo, che un ricorrente non può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri, un dipendente non può far valere utilmente il fatto che non sia stata pronunciata alcuna sanzione nei confronti di un altro dipendente che sia stato sottoposto a procedimento disciplinare per fatti connessi a quelli accertati a suo carico per contestare la sanzione di cui egli stesso è stato oggetto.

8. Una volta provata la realtà dei fatti addebitati ad un dipendente, la scelta della sanzione adeguata spetta all'autorità che il potere di nomina. Poiché gli artt. 86-89 dello Statuto non prevedono rapporti fissi tra le sanzioni disciplinari ivi indicate e le diverse specie di mancanze commesse dai dipendenti, la determinazione della sanzione da infliggere in ogni singolo caso deve basarsi su una valutazione globale, da parte dell'autorità che ha il potere di nomina, di tutti i fatti concreti e delle circostanze aggravanti o attenuanti proprie a ogni singolo caso. Il Tribunale non può sostituire la sua valutazione a quella dell'autorità disciplinare, salvo il caso di eccesso palese o di sviamento di potere.